

FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

STATUTO

Art.1 - Denominazione

1.1 A norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile è costituita la “Fondazione Forense di Milano”, con sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Milano attualmente in Milano, Via Freguglia n.1, e potrà operare anche in altri luoghi e con modalità che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Art. 2.3).

1.2 La Fondazione, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, svolge la sua attività prioritariamente nella circoscrizione dell'Ordine di Milano.

Art.2 - Scopo

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Avvocato e del Praticante Avvocato, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione anche permanente, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale in materia giuridica e comunque nelle materie oggetto della libera professione di Avvocato.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà tra l'altro:

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- organizzare seminari, convegni, congressi e momenti di studio, anche istituendo dipartimenti operativi per settori di attività della Fondazione, designando i responsabili, monocratici o collegiali, dei medesimi, e allo stesso tempo modalità e funzionamento individuando le risorse necessarie al loro funzionamento;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nel campo del diritto;
- sostenere e realizzare iniziative editoriali, con l'esclusione di giornali quotidiani; promuovere, con il finanziamento della Fondazione, l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi giuridici, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;

- istituire organismi arbitrali e conciliativi, riservandosi di individuarne l’assetto istituzionale, le modalità di funzionamento e l’ambito di operatività;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie giuridiche; le borse saranno assegnate a persone capaci e meritevoli, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. A tale fine il Consiglio d’Amministrazione ha la facoltà di istituire il Comitato Borse di Studio determinandone modalità di funzionamento, numero di componenti, durata nella carica, specifiche mansioni. Il Comitato Borse di studio, ove istituito, è presieduto dal Presidente della Fondazione o da persona dal medesimo delegata. Le decisioni del Comitato Borse di Studio saranno esposte nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Milano per un periodo non inferiore a 15 giorni;
- istituire e fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

2.2. Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione può collaborare in forma stabile od occasionale con enti aventi finalità similari, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con le forme associative esistenti tra gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano, e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica, che ne condivida gli scopi.

2.3. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, in via non prevalente anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, l’organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Art. 3 - Patrimonio

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale, indicata nell’atto costitutivo;
- da elargizioni dei soci;
- da avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare a patrimonio;
- dai proventi di proprie iniziative;

- da offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, nonché da ogni altro bene ad esso pervenuto.

L'entità del patrimonio così come sopra definito si intende destinato all'adempimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Art. 4 - Organi

4.1. Sono organi necessari della Fondazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente ed il Vice Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

4.2. Sono organi facoltativi della Fondazione:

- g. il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 5 - Soci

5.1. I Soci si dividono in:

Socio fondatore di diritto

È socio fondatore di diritto l'Ordine degli Avvocati di Milano nella persona del suo Presidente pro-tempore.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione per due annualità consecutive è causa di esclusione di diritto dei Soci ordinari dall'Assemblea dei Soci.

Soci benemeriti

Sono soci benemeriti tutti quei soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole od associate, che abbiano contribuito alla Fondazione con rilevanti attribuzioni di beni materiali od immateriali, beni mobili od immobili ed altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione medesima e suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della Fondazione stessa.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza sull'ammissione di nuovi soci e, in caso di esito negativo, non è tenuto a comunicare motivazioni

Art. 6 - Assemblea dei soci

6.1. L'assemblea dei soci è costituita dal socio fondatore di diritto e dai soci ordinari.

6.2. L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

a. nomina e revoca due componenti del Consiglio di Amministrazione;
b. esprime pareri in merito alle modifiche dello statuto, al bilancio e su ogni argomento sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

c. nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;

6.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

6.4. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata con avviso di ricevuta, inviata almeno quindici giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire per telegramma o per telefax con un preavviso di sole 48 ore.

6.5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di convocazione.

6.6. A ciascun socio spetta un voto.

6.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6.8. I soci enti o persone giuridiche sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da persona dallo stesso designata.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

7.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri:

- quattro nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, scelti tra i componenti pro-tempore il Consiglio stesso;
- due nominati dall'Assemblea dei soci;
- quale membro di diritto, il Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con funzione di presidente.

7.2. La perdita della carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è causa automatica di decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Allo stesso modo, la perdita della carica di componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è causa automatica di decadenza dalla qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e quindi la nomina e la decadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale *prorogatio* dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

7.4. In ogni momento all'Assemblea dei soci della Fondazione spetta il diritto di revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

7.5. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri in sostituzione provvisoria dei membri mancanti e:

- convocherà al più presto l'Assemblea dei soci per la nomina dei sostituti, qualora vengano meno consiglieri espressi dall'Assemblea dei soci, oppure
- inviterà al più presto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano alla nomina dei sostituti dei consiglieri dallo stesso espresso.

I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7.6. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: poteri e funzionamento

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, su convocazione del Presidente. Inoltre, sarà convocato con cadenza trimestrale e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità ovvero ne abbiano fatta richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva il bilancio di esercizio;
- b. approva le modifiche statutarie;
- c. attribuisce la qualità di socio ordinario o benemerito successivamente all'atto della Fondazione;
- d. dispone l'espulsione di un socio con delibera motivata, ove ricorrano gravi motivi;
- e. nomina il Comitato tecnico-scientifico;
- f. sottopone all'Assemblea dei soci una relazione annuale sull'attività svolta con copia del bilancio di esercizio;

g. ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

8.5. Spetta al Consiglio di Amministrazione emettere eventuali regolamenti, anche per settori di attività, per il funzionamento operativo della Fondazione.

8.6. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire commissioni e comitati per il perseguimento delle finalità istituzionali, determinandone composizione e regole di funzionamento.

8.7. L'Assemblea dei soci può attribuire ai consiglieri un emolumento, nel rispetto dei limiti individuati dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica.

Art. 9 – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

9.1. Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

9.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

9.3. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente all'interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

9.4. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, assiste il Presidente nella preparazione e nell'esecuzione delle delibere, cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 10 – Direttore

10.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione

dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 11 – Collegio dei revisori

11.1. La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un Collegio di tre revisori dei conti, scelti dall'Assemblea tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

11.2. Il Collegio dei revisori rimane in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e quindi la nomina e la decadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la decadenza del Collegio dei revisori della Fondazione.

11.3. I revisori dei conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

11.4. L'Assemblea determina l'entità dell'emolumento dei revisori.

Art. 12 – Comitato tecnico-scientifico

12.1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Comitato tecnico-scientifico.

12.2 Il Comitato tecnico-scientifico si compone di un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra persone dotate di requisiti di professionalità o specifica competenza scientifica in materia giuridica, quali avvocati, magistrati, docenti universitari, e la sua durata coincide con quella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

12.3. Il Comitato tecnico-scientifico è un organo consultivo che formula proposte e pareri non vincolanti in merito alle attività culturali e formative della Fondazione.

Art. 13 – Bilancio

13.1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

13.2. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni, e comunque non oltre 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio.

13.3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi e gli schemi previsti dagli artt. 2423 e ss. del codice civile, ove compatibili, tenendo conto della peculiarità della Fondazione.

Art. 14 – Scioglimento

14.1. La Fondazione si estingue:

- a. quando il patrimonio è diventato insufficiente agli scopi;
- b. per delibera dell'Assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto, purché vi sia il parere conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- c. per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.

14.2. In caso di estinzione, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il patrimonio sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 15 – Norme finali

15.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo II, del codice civile.